

# UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DEL 17/12/2025

**Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.U. AVENTE AD OGGETTO: “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 9 AGOSTO 2016, N. 175 E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022. APPROVAZIONE RELAZIONE.”  
PARERE.**

## **IL REVISORE DEI CONTI**

(nominato ai sensi della deliberazione C.U. n. 8 in data 26.07.2024)

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, entro il 31.12.2025 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporli tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

VISTO il D. Lgs. 201/2022 ad oggetto il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, ed in particolare l'art. 30, il quale prevede specifici obblighi di ricognizione per i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, i quali devono effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto in cui risulta indicato che l'Ente non ha partecipazione societarie e che quindi la ricognizione ex art. 20 ed in particolare il piano di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100 è negativa

VISTA, altresì, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022, la quale costituisce appendice del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

VISTO l'art. 239 comma 1 lett. b) punto 3) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO delle motivazioni contenute nella proposta deliberativa e nella documentazione allegata e dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;

### ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 9 AGOSTO 2016, N. 175 E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022. APPROVAZIONE RELAZIONE”** e relativi allegati.

### INVITA, INOLTRE, L'ENTE A:

- *trasmettere copia della* deliberazione e della relazione ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022 all'ANAC, ai fini della pubblicazione sul proprio portale telematico “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL”.

Castelnuovo Scivvia, li 17 Dicembre 2025

IL REVISORE DEI CONTI

Det. Roberto FOGGIO

